

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

v. 2018.1

Fra::

SOLUNET S.R.L. con sede in via Guglielmo Marconi, 42, 35010 San Pietro In Gu PD, Tel- 049 9455211 - info@solunet.it, in persona del legale rappresentante, sig. Luca Soncini, munito degli opportuni poteri, di seguito detta anche "Fornitore" e **il Cliente,**

PREMESSO

- che SOLUNET S.R.L. è un team formato da professionisti specializzati in tutti i campi dell'Information Technology, delle telecomunicazioni e dei servizi web che si occupa di consulenza, progettazione, manutenzione e gestione di reti informatiche, cablate o wireless, con fornitura e installazione dei dispositivi, configurazione e amministrazione dei server e servizi di rete; che, in quanto tale, SOLUNET è in grado di offrire molteplici servizi in relazione alle reti informatiche, che andranno quindi di volta in volta singolarmente specificati nel Contratto;
- Ⓢ che il Cliente intende avvalersi dei servizi offerti da SOLUNET come elencati nel Contratto;

tanto premesso,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.0. Generalità

2.0.1.- L'oggetto del Contratto è costituito dal complesso di servizi informatici che il Fornitore si impegna ad erogare così come nel dettaglio riepilogati ed elencati nel Contratto, con gli standard e i livelli di servizio ivi stabiliti mediante la propria organizzazione aziendale, i propri mezzi, il personale e le risorse qualificate e di specializzazione tecnica necessaria e sufficiente a garantire i sopra richiamati livelli.

2.0.2.- I servizi elencati nel Contratto ed erogati dal Fornitore sono molteplici e distinti l'uno dall'altro. La cessazione, a qualunque motivo o titolo dovuta, del rapporto con riferimento a talune prestazioni di servizio soltanto, così come singolarmente indicate nel Contratto, non comporta lo scioglimento automatico del rapporto in atto con il Fornitore nella sua interezza, rapporto che continua a sussistere in relazione alle prestazioni di servizio non cessate. Il Fornitore, tuttavia, si riserva in tal caso il diritto di recedere dall'intero Contratto ove le prestazioni residue non siano sufficientemente remunerative delle risorse impegnate secondo un giudizio proprio ed insindacabile da parte del Cliente.

2.0.3.- Nell'oggetto del Contratto rientrano altresì tutte le prestazioni accessorie, preparatorie, necessarie o soltanto utili all'espletamento del servizio, quali ad esempio incontri per riunioni, trasferte, etc i cui costi saranno trasferiti al Cliente in base alle tariffe indicate nel Contratto.

Tali prestazioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Cliente con la sola eccezione per quelle attività che l'urgenza o la necessità di evitare un danno peggiore siano messe in atto da Fornitore anche prima di ottenere tale autorizzazione.

2.1. Installazione e Manutenzione

Il Contratto disciplina due fasi: l'installazione di reti aziendali e la successiva attività di manutenzione.

2.1.1. Fase 1 – Installazione e impostazione di reti aziendali

Durante questa fase si procede alla verifica delle condizioni ipotizzate e poste a base dell'offerta Fornitore, si identificano i Coordinatori delle Parti per l'attuazione del Contratto, si completano gli inventari necessari, si definiscono i processi e le procedure fra Cliente e Fornitore, si dettagliano i livelli di servizio e le modalità di collaudo, si definisce il piano di migrazione e le attività correlate, si definiscono le modalità di accesso ai sistemi del Cliente, si prepara la documentazione operativa necessaria.

Sempre durante tale fase le Parti concluderanno il trasferimento dal Cliente al Fornitore, della disponibilità dei macchinari, del software e di ogni oggetto strumentale all'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto inventariando il tutto.

Le Parti si impegnano ad operare in modo congiunto affinché la durata della fase di trasferimento non ecceda il tempo strettamente necessario.

2.1.2. Fase 2 – Servizio di riparazione e manutenzione delle reti fornite

Durante questa fase si eseguono tutte le attività relative alla riparazione e manutenzione dei servizi forniti al Cliente in base a quanto previsto nel Contratto, fino alla cessazione dello stesso.

3. CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI DEL FORNITORE

3.1.- Il Fornitore, per tutta la durata del presente Contratto, si obbliga, nei confronti del Cliente, ad erogare i Servizi informatici dettagliatamente descritti nelle proposte contrattuali (comprensivi di Fase 1 e Fase 2), allegate al presente Contratto, e a raggiungere gli standard ed i livelli di servizio ivi stabiliti nel tempo concordato durante l'avviamento del servizio.

3.2.- Per erogare tutti i servizi in oggetto, il Fornitore si impegna a :

- porre in essere le attività necessarie;
- fornire le risorse in termini di materiali;
- fornire le indicazioni necessarie per il Cliente;
- provvedere al collegamento alle reti di telecomunicazione del Cliente (la cui efficienza, tuttavia, dipende dall'operatore scelto dal Cliente, dalla zona di ubicazione del Cliente e dal contratto da questi sottoscritto con il provider);
- fornire le idonee figure professionali per mettere in esercizio e gestire il Sistema Informativo del Cliente.

3.3.- In costanza di rapporto, il Fornitore avrà la facoltà di offrire al Cliente – e questi avrà la facoltà di accettare – ulteriori servizi, non contemplati nelle richiamate offerte. Per tali servizi aggiuntivi le Parti concorderanno di volta in volta il corrispettivo che spetterà al Fornitore. Anche siffatte prestazioni, inserendosi nel quadro dei rapporti instaurati con il presente Contratto, saranno disciplinate, per tutto quanto non specificamente convenuto dalle Parti, dalle clausole qui esposte.

3.4.- Il Fornitore si impegna a praticare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento conforme alle norme di legge in materia previdenziale ed antinfortunistica, oltre che un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nel CCNL dei lavoratori di categoria.

La gestione dell'attività del personale del Fornitore presso le proprie sedi si intende svolta a suo esclusivo rischio e responsabilità e non implica responsabilità del Cliente.

4. RISORSE E COOPERAZIONE DEL CLIENTE

4.1.- Il Cliente comunicherà tempestivamente e correttamente al Fornitore le circostanze, la documentazione, le informazioni e in genere tutti i dati rilevanti per l'esecuzione del presente Contratto. I ritardi e i danni che dipendano, anche in parte, da mancata tempestiva collaborazione del Cliente e/o di Terzi (quali, a mero titolo esemplificativo, elettricisti, softwareisti, Internet Service Providers), non saranno in alcun modo ascrivibili al Fornitore, nemmeno in quota parte.

4.2.- Nell'eventualità che alcune apparecchiature di supporto, secondo l'accordo delle Parti, dovessero venire ubicate presso i locali del Cliente, quest'ultimo provvederà, sopportandone i costi, a mettere a disposizione lo spazio necessario, i collegamenti, l'energia, il condizionamento, le apparecchiature di sicurezza, il materiale di consumo, i collegamenti telefonici, fax, trasmissione dati, la cancelleria, i posti di lavoro attrezzati, la sorveglianza, la modulistica e quant'altro necessario alle stazioni di lavoro dei propri dipendenti, ivi compresa la posta elettronica interna e la distribuzione degli stampati e altro materiale occorrente a tale scopo.

4.3.- Il Cliente metterà a disposizione risorse idonee a garantire, nel rispetto dei piani di lavoro definiti e concordati, quanto necessario relativamente a :

- supporto alla fase di studio della propria organizzazione;
- supporto alla fase di analisi di dettaglio del proprio ambiente di lavoro;
- predisposizione ambienti hardware, software di base, applicativo, cautele anti-virus per il trasferimento;
- reperimento informazioni relative agli altri ambienti collegati che dovranno essere in qualche modo interfacciati;
- assistenza al Personale del Fornitore in fase di installazione e collaudo;
- svolgimento delle attività sui sistemi centrali e periferici rese necessarie per l'attuazione del progetto;
- fornitura della documentazione esistente, possibilmente aggiornata, per la gestione del servizio.

5. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

5.1.- In caso di sottoscrizione del contratto di manutenzione, il Fornitore provvederà all'assistenza tecnica hardware e software finalizzata al mantenimento in efficienza del servizio reso al Cliente.

Il servizio si articola nelle seguenti fasi:

A) **Raccolta delle chiamate e garanzia del servizio.** - Le richieste di intervento devono pervenire via mail all'indirizzo assistenza@solunet.it, oppure mediante contatto telefonico al numero fisso 049 9455211.

B) **Tempi di intervento.** - Il tempo di intervento è definito come l'intervallo di tempo intercorrente tra la ricezione della richiesta da parte del Fornitore e l'intervento tecnico sulle apparecchiature o servizi guasti.

I tempi variano a seconda della tipologia di assistenza tecnica richiesta e, salvo i casi di particolare complessità, non devono superare le 2 giornate lavorative dalla richiesta (esclusi sabato e domenica).

C) **Controllo degli interventi.** - A conclusione degli interventi e indipendentemente dalla tipologia di assistenza richiesta, il Fornitore provvederà ad inviare al Cliente un rapporto riepilogativo dell'attività svolta dal personale tecnico-informativo.

5.2.- Si precisa che non rientrano negli obblighi previsti dal presente Contratto interventi per disservizi e/o guasti causati o direttamente imputabili ad imperizia del Cliente e/o di Terzi, estranei al Fornitore, del cui aiuto il Cliente intenda avvalersi. In tal caso, ogni intervento del Fornitore sarà quotato, conteggiato e addebitato al Cliente in maniera autonoma rispetto alle generali condizioni di contratto.

5.3.- Si declina sin d'ora qualsivoglia responsabilità del Fornitore in merito all'eventuale perdita di dati in fase di riparazione e/o manutenzione delle reti informatiche del Cliente.

E' fatta salva la possibilità di quest'ultimo di richiedere al Fornitore l'esecuzione di un servizio di copiatura integrale dei dati in possesso del Cliente, tramite supporto da identificarsi, al fine di assicurare il recupero di dati, programmi e procedure, in tutti i casi di anomalie nell'esercizio del sistema, al costo e ai tempi di volta in volta definiti.

5.4.- In ogni caso, il Fornitore si impegna a garantire che ogni intervento relativo alla Fase 2 del presente Contratto sia connotato dai requisiti di massima riservatezza previsti dalla normativa di settore in vigore.

6. LIVELLI DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

6.1.- Il Cliente provvederà, entro 8 giorni dalla data di avviamento e di utilizzo dei servizi descritti nel Contratto, alla verifica di rispondenza del servizio erogato alle specifiche tecniche concordate previamente tra le Parti.

Tutte le singole prestazioni e i singoli servizi descritti nel citato Contratto si intendono accettati e approvati senza difetti qualora non pervenga alcuna contestazione nel termine di 8 gg dalla data di avviamento dei servizi medesimi, con la precisazione che tale termine decorre dall'avviamento di ogni singolo servizio in maniera autonoma e distinta dagli altri servizi e dalle altre prestazioni previste da contratto.

6.2.- Eventuali contestazioni saranno segnalate dal Cliente al Fornitore per iscritto anche a mezzo fax o e-mail; al ricevimento di tale comunicazione il Fornitore provvederà a verificare la natura e il fondamento delle stesse e - a seconda dei casi - a ovviare alle carenze nel più breve tempo possibile.

6.4.- Il Fornitore potrà predisporre una procedura di verifica dei livelli di servizio a scadenze predeterminate e secondo criteri concordati con il Cliente. Le Parti, all'esito di tale procedura, potranno concordemente stabilire nuovi livelli di servizio da prendere a base per le successive valutazioni, tenuto conto degli eventuali oneri aggiuntivi che si potranno creare.

7. LOCALIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

I Servizi di cui all'oggetto del presente Contratto saranno prestati sia da remoto, ovvero dal Fornitore nelle proprie sedi, sia in loco, ossia presso le sedi del Cliente, così come indicate espressamente nel Contratto.

8. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE ED ESCLUSIONI

8.1.- Il Fornitore è responsabile per le difformità e i vizi della sua prestazione e per le anomalie sulla eventuale applicazione software da esso realizzata.

E' esclusa qualsivoglia responsabilità del Fornitore:

- nei casi di errori od omissioni riconducibili al Cliente e/o a Terzi - anche nel trasferimento dei dati al Fornitore;

- nei casi di malfunzionamento del software o delle configurazioni hardware imputabili esclusivamente al Cliente (ad esempio per modifiche unilateralmente apportate da quest'ultimo);

- qualora i programmi informativi non siano utilizzati dal Cliente conformemente alle istruzioni ricevute dal Fornitore;

- qualora il Cliente abbia modificato il suo ambiente informativo, reti, server e

workstation incluse, a insaputa del Fornitore o abbia comunque dato indicazioni errate o incomplete.

8.2.- Il Fornitore garantisce al Cliente che, per l'erogazione dei servizi, egli si avvarrà di figure professionali in numero sufficiente e adeguati al servizio da prestare.

8.3.- Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, che hanno accesso ai locali del Cliente, le norme comportamentali e di sicurezza vigenti (che saranno tempestivamente e preventivamente comunicate dal Cliente per iscritto).

8.4.- Il Fornitore garantisce altresì di avere la piena disponibilità giuridica del software necessario per l'esecuzione dei servizi e delle prestazioni indicate nel Contratto.

Il Cliente garantisce a sua volta la piena disponibilità giuridica dell'hardware, del software e di tutto il materiale (loghi, immagini, nomi, strumenti, programmi) già in uso in azienda all'epoca di intervento del Fornitore.

Di conseguenza, il Cliente si impegna a difendere e a tener indenne il Fornitore da responsabilità, costi e spese, comprese quelle legali, derivanti da una qualsiasi azione promossa contro il Fornitore in relazione ad eventuali contraffazioni di brevetti, copyright e marchi o simili diritti di proprietà materiali ed intellettuali derivanti dall'uso di apparecchiature, sistemi, prodotti, software o altre risorse fornite dal Cliente al Fornitore in base al presente Contratto.

9. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

9.1.- Il Fornitore non assume alcuna responsabilità in relazione al corretto funzionamento e alle prestazioni promesse dai produttori del software di base utilizzato per creare gli ambienti operativi e gestionali (ad es.: sistemi operativi, software per data base, software per le reti, posta elettronica, packages di varia natura (ERP,...), applicazioni sviluppate in casa dal Cliente o da terzi per conto del Cliente con esclusione di quelli sviluppati dal Fornitore.

Il Fornitore è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione, da parte del Cliente, di ulteriori software o componenti hardware diversi da quelli messi a disposizione dal Fornitore.

Il Fornitore non è parimenti responsabile in merito a malfunzionamenti di qualsivoglia tipo dell'impianto elettrico che non siano imputabili all'intervento di installazione o di manutenzione del Fornitore stesso.

9.2.- Per quanto riguarda gli strumenti di tutela della rete, il Fornitore indicherà al Cliente gli strumenti di cui riterrà opportuna l'installazione al fine di assicurare una protezione adeguata da qualsivoglia tipologia di data breach. In tali casi, tuttavia, sarà onere del Cliente attivarsi al riguardo e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Fornitore a causa di eventuali conseguenze negative derivanti dalla mancata installazione dei suddetti strumenti ad opera del Cliente.

9.3.- Saranno ritenute cause di esonero da responsabilità:

- le conseguenze derivanti da provvedimenti ed atti delle Pubbliche Autorità, con esclusione dei provvedimenti adottati dalla Magistratura per inadempimenti a norme vincolanti;

- l'interruzione dell'energia elettrica, sempre che non sia dovuta ad inadempimento verso l'Ente erogante;

- l'interruzione, la sospensione o la soppressione degli allacciamenti alle linee di comunicazione offerti dal Gestore.

- gli scioperi delle terze parti coinvolte nell'erogazione del servizio relativo a questo Contratto, ivi compreso il personale del Cliente e quello del Fornitore.

In tutti questi casi, le Parti faranno quanto ragionevolmente in loro potere per garantire il più sollecito e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, non appena rimosse le cause di sospensione. In ogni caso i livelli di servizio misurati non terranno conto di queste interruzioni.

10. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL CLIENTE

10.1.- Il Cliente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore il personale necessario all'analisi dell'ambiente in cui dovranno essere prestati i Servizi. Metterà inoltre a disposizione il personale necessario ad interfacciare quello del Fornitore per il compimento di tutte le operazioni sia nelle sedi del Cliente stesso, sia presso il Fornitore, così come richiesto dallo studio, dalla definizione e dalla prestazione dei Servizi.

10.2.- Il Cliente stipulerà i contratti con fornitori terzi, su richiesta motivata del Fornitore, per l'acquisizione di hardware, software o servizi ausiliari necessari o utili alla prestazione del Servizio, salvo diverse disposizioni.

10.3.- Qualora fosse prevista l'installazione di apparecchiature del Fornitore o dei suoi fornitori presso le sedi del Cliente, il Cliente stesso dovrà:

a) custodire le suddette apparecchiature con la diligenza del buon padre di famiglia e mantenerle in condizioni ambientali ottimali;

b) garantire di essere in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'utilizzo delle suddette sedi (ad es.: concessioni edilizie, licenze di agibilità, nulla osta antincendio, etc.),

mantenendo comunque a proprio carico tutti gli oneri, tasse, multe e spese necessarie al mantenimento di dette licenze e autorizzazioni o a qualsiasi titolo derivanti da rapporti con autorità preposte al rilascio delle stesse;

- c) rispondere per deterioramento o perdita (inclusi incendi e furti) delle apparecchiature e relativo software anche se causati da terzi, rimborsare al Fornitore le spese sostenute a sostituzione e riparazione delle apparecchiature ed il relativo software. Tali apparecchiature deteriorate o perse non concorreranno alla copertura delle misurazioni del livello di servizio fino al completamento della sostituzione o riparazione.

10.4.- Il personale del Cliente si atterrà alle norme di sicurezza vigenti nei locali del Fornitore da questa comunicate.

11. SOFTWARE NECESSARIO ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

11.1. Generalità

Nel caso in cui il Fornitore conceda in uso al Cliente un software di sua proprietà, tale concessione avverrà in licenza non esclusiva e con durata pari a quella del presente Contratto.

Il software progettato dal Fornitore per rispondere ad esigenze del Cliente, come da separato Contratto, resterà nella disposizione di quest'ultimo ai patti e alle condizioni previste nello specifico Contratto del quale forma l'oggetto e al quale le Parti rinviando.

Per il software di proprietà di terzi il Cliente, se del caso, si impegna ad acquisirne la licenza d'uso come da articolo che precede.

11.2. Software Applicativo

E' inoltre fatto obbligo al Cliente, salvo patto contrario, di provvedere alla copertura delle necessarie attività di assistenza, manutenzione, modifica, test e validazione del software applicativo di cui è titolare.

Nel caso il cambio o la modifica del software applicativo del Cliente rendesse necessario l'aggiornamento di altri software di base e d'ambiente ad esso collegati, il Cliente ed il Fornitore valuteranno congiuntamente l'impegno richiesto in termini economici e temporali secondo specifico accordo.

12. PRIVACY

Il Cliente garantisce che tutti i dati trattati col proprio sistema informativo sono stati dallo stesso legalmente acquisiti in conformità con la legislazione vigente (in particolare Regolamento (UE) 2016/679 e legge 196/03 sulla privacy) e si impegna a nominare con separato atto il Fornitore come Responsabile del trattamento di tali dati secondo le istruzioni impartite dallo stesso Cliente per iscritto. Il Fornitore, pertanto, potrà, in esecuzione del presente Contratto, effettuare lecitamente i trattamenti di eventuali dati personali di terzi forniti dal Cliente.

Il Cliente terrà indenne il Fornitore da qualsiasi tipo di danno, pretesa, onere o spesa che dovessero derivare allo stesso, direttamente o nei confronti di terzi, in conseguenza di inadempimenti del Cliente in materia.

13. RISERVATEZZA

13.1.- Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in seguito "informazioni"), trasferite dal Cliente al Fornitore, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.

Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori del Fornitore.

13.2.- L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.

13.3.- E' fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell'altra Parte o di terzi, acquisito nell'esecuzione del presente Contratto, salva l'autorizzazione scritta dell'altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.

13.4.- Alla scadenza del Contratto il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse.

In caso di cessazione dell'incarico dovuto a qualsivoglia motivo, fermo restando che il Fornitore eviterà ogni ulteriore accesso alla rete informatica del Cliente, sarà in ogni caso onere di quest'ultimo eliminare qualsiasi possibilità di accesso da parte della società fornitrice.

13.5. Strumenti di tutela consiliati

Il Fornitore e il Cliente sono tenuti ad assumere le misure di sicurezza e di protezione necessarie, sia all'interno della propria organizzazione, sia nello svolgimento di attività che comportino contatti con i terzi, a garantire la

riservatezza dei dati e a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati.

In particolare, il Cliente avrà cura di adottare le seguenti misure minime di protezione, al fine di garantire una tutela adeguata del proprio sistema:

1. creazione di usernames e passwords univocamente associati ad alcuni utenti;
2. evitare la condivisione delle credenziali fra più utenti;
3. effettuare la disconnessione dei back-up ogniqualvolta sia terminata la copia programmata dei dati;
4. mantenere costantemente aggiornato ed attivo il software antivirus;
5. evitare in assoluto la condivisione di dati mediante supporti esterni non cifrati;
6. evitare l'installazione di software o, in via generale, di applicazioni che possano risultare pericolosi/e;
7. evitare l'installazione di applicazioni che impongano la disattivazione di firewall e antivirus.

14. RESPONSABILI DI CONTRATTO

14.1.- Entrambe le Parti indicheranno, ciascuna per proprio conto, un Responsabile del Contratto e della gestione degli aspetti tecnici, applicativi e gestionali relativi ai servizi di cui al Contratto.

Tali responsabili saranno muniti dei poteri necessari a rappresentare la Parte dalla quale sono stati designati in tutte le questioni relative all'esecuzione del presente Contratto.

I nominativi dei responsabili del Contratto sono indicati nel Contratto.

14.2.- I Responsabili del Contratto cercheranno di risolvere i contrasti che dovessero insorgere nella gestione del Servizio e nelle apparecchiature e attrezzature relative, e in genere nell'esecuzione dei servizi.

15. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Ferma restando la responsabilità diretta del Fornitore nei confronti del Cliente per l'esecuzione delle attività previste nel Contratto, resta inteso che per la prestazione delle stesse il Fornitore si potrà avvalere di fornitori terzi da essa selezionati, previa comunicazione scritta al Cliente.

16. COMPENSO. MODALITA' DI FATTURAZIONE. PAGAMENTI. INTERESSI

16.1.- Il compenso previsto per le prestazioni del Fornitore e le modalità di pagamento sono previsti nel Contratto.

Leventuale cessazione, cancellazione, soppressione di una o più delle singole prestazioni indicate nel succitato Contratto non comporterà la caducazione delle altre prestazioni previste, salvo il diritto di risoluzione del Fornitore a suo insindacabile giudizio.

17. DURATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

17.1.- La durata del servizio di manutenzione è prevista nel Contratto.

Nell'eventualità che nessuna delle Parti abbia comunicato disdetta all'altra Parte, con lettera Raccomandata A/R, almeno 3 mesi prima dalla scadenza naturale o prorogata, il Contratto si intenderà rinnovato automaticamente per 12 mesi a decorrere dalla scadenza.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELLE PARTI

18.1.- A fronte dell'inadempimento di una Parte alle obbligazioni previste dal presente Contratto, l'altro contraente potrà intimare all'inadempiente per iscritto, mediante una comunicazione specifica e circostanziata, di porvi rimedio entro il termine perentorio di 15 giorni.

Qualora la Parte intimata, entro tale termine perentorio, non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento contestatogli, la Parte intimante potrà comunicare per iscritto la sua volontà di ritenere risolto il Contratto o una parte autonoma di esso a norma dell'art. 1456 c.c.

18.2.- Il diritto di avvalersi della risoluzione di diritto a norma dell'art. 1456 c.c., in simili circostanze, resta esercitabile in qualunque momento se la Parte inadempiente non ponga rimedio all'inadempimento.

18.3.- Le Parti convengono espressamente che, qualora l'inadempimento del Fornitore abbia riguardo ad una parte non essenziale del presente Contratto, e l'altra Parte abbia comunque interesse a ricevere le prestazioni non inficiate dall'inadempimento, la risoluzione potrà essere invocata e opererà di diritto solo con riferimento a tale parte del rapporto (il Contratto resterà efficace come regolamento negoziale degli altri servizi erogati)

E' fatta salva la clausola di recesso del Fornitore.

18.4.- Ognuna delle Parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, senza onere alcuno, dal presente Contratto, se l'altra Parte è sottoposta a procedura concorsuale, risulta manifestamente insolvente o è messa in liquidazione anche volontaria.

19. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, i diritti ed obblighi da esso derivanti non potranno essere oggetto di cessione in tutto o in parte a terzi senza il preventivo consenso dell'altra Parte, fatta eccezione per la cessione del credito.

20. ISPEZIONI E CONTROLLI

20.1.- Il Cliente potrà eseguire controlli ed ispezioni sui servizi del Fornitore e sulle attrezzature, strutture, dati o informazioni utilizzati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto, con espressa esclusione delle attrezzature, strutture, dati o informazioni che non si riferiscano al presente Contratto.

20.2.- I controlli saranno eseguiti da personale qualificato del Cliente o saranno affidati a terzi scelti di comune accordo fra le Parti, e potranno riguardare il rispetto dei Livelli di Servizio concordati, le procedure di protezione e sicurezza dati, la correttezza della gestione del software di Base e Applicativo secondo quanto previsto nel Contratto.

21. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente la validità, l'esecuzione o la risoluzione del presente Contratto sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza.

22. DOMICILIAZIONE DELLE PARTI. RINVIO

Le Parti risulteranno domiciliate presso le rispettive sedi sociali.

23. COMUNICAZIONI E FORMALITA'. RINVIO

Tutte le notifiche e le altre comunicazioni inerenti al presente Contratto verranno effettuate per iscritto e verranno spedite per iscritto, anche a mezzo fax, ai recapiti indicati nel Contratto.

24. OMNICOMPRESIVITA' DEL CONTRATTO. ALLEGATI

Nessuna modifica o postilla al presente Contratto avrà efficacia tra le Parti a meno che non sia specificamente approvata per iscritto dalle medesime.

Le Parti si danno reciprocamente atto che fanno parte del presente Contratto i documenti specificati nell'articolo che segue.

ACCETTAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti dichiarano di voler espressamente accettare tutte le norme che lo regolano e, in particolare quelle specificate negli:

Art. 8. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE ED ESCLUSIONI

Art. 9. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Art. 13. RISERVATEZZA

Art. 15. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Art. 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 21. FORO COMPETENTE